

È INIZIATO L'ITER DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'OBSOLESCENZA PROGRAMMATA CHE ESTENDE A 10 ANNI LA DURATA DELLA GARANZIA LEGALE

È iniziato l'esame presso il senato di un disegno di legge presentato dal Movimento 5 stelle che si propone di contrastare l'obsolescenza programmata: il disegno prevede, tra l'altro, di portare la garanzia legale fino a 10 anni e di porre in capo al produttore l'onere di fornire parti di ricambio per almeno 5 anni dalla cessazione di fabbricazione di ogni prodotto; è stabilita una sanzione penale e una forte multa; la sorveglianza è attribuita al già esistente Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, costituito presso il MISE e formato dalle principali associazioni di consumatori.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

Definizione di obsolescenza programmata

È iniziato nel mese di maggio 2019 l'esame in Senato di un disegno di legge contro l'obsolescenza programmata presentato a Camera e Senato nel corso dell'anno 2018 dal Movimento cinque stelle. Il Disegno di legge mira a inserire una serie di importanti emendamenti al Codice del Consumo (Dlgs 206/2005). La definizione di "obsolescenza programmata" (art.1) è molto vasta e comprende "... l'insieme di tecniche e di tecnologie tramite cui il produttore ... nella progettazione di un bene di consumo, volutamente accorcia la vita o l'uso potenziale del medesimo bene, al fine di aumentarne il tasso di sostituzione". Rientrano nell'obsolescenza programmata e sono vietate tutte quelle attività che comunque contribuiscano di fatto a tale effetto, quali (a) l'impiego di tecniche di costruzione aventi l'effetto di accelerare l'usura di un bene o (b) di impedirne o ostacolarne la riparazione o (c) di rendere necessaria la sostituzione di più componenti o (d) l'inserimento in un bene di sistemi appositi di controllo o conteggio fi-

nalizzati all'obsolescenza o infine, (e) l'utilizzo di sistemi o componenti informatici aventi il medesimo effetto. Giova ricordare che con due recenti decisioni l'AGCM (autorità antitrust italiana) ha sanzionato, con una decisione "pionieristica" e piuttosto controversa, due noti produttori di smartphone per presunta obsolescenza programmata; le sanzioni applicate sono state impugnate ed il correlativo procedimento è tuttora in corso (<http://www.datamanager.it/2018/10/apple-e-samsung-multate-dallantitrust-per-l'obsolescenza-programmata/>).

Obbligo informativo

La finalità di prevenire e reprimere l'obsolescenza programmata è perseguita anzitutto ampliando gli obblighi informativi di produttore e venditore, posto che i prodotti e le loro confezioni dovrebbero riportare anche indicazioni relative "alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto" (artt.4 e 5).

Estensione della durata della garanzia legale

Veniamo ora alle "dolenti note": infatti, mentre fino a questo punto il disegno di legge potrebbe raccogliere consenso, sono previsti, dall'articolo 6 in poi, emendamenti drastici e assai questionabili al Codice del Consumo. Prima di esaminare tali emendamenti è il caso di ricordare brevemente in cosa consiste la garanzia legale prevista dal Codice del Consumo. I rimedi previsti sono quattro, suddivisi in due coppie alternative. Primi due rimedi: (i) Sostituzione o (ii) Riparazione: Anzi tutto, al consumatore è data la facoltà di scegliere la sostit-

TABELLA N. 1 – Garanzia

TIPO DI BENE	Disegno di legge: Durata garanzia	Disegno di legge: Presunzione di difetto	Disegno di legge: Prescrizione azione legale	Testo attuale del Codice del Consumo
elettrodomestici/ beni di piccole dimensioni	5 anni	1 anno	4 anni	2 anni Durata ; 6 mesi presunzione d. ; 26 mesi prescrizione
Elettrodomestici/ beni di grandi dimensioni	10 anni	1 anno	8 anni	2 anni Durata ; 6 mesi presunzione d. ; 26 mesi prescrizione

tuzione o la riparazione del prodotto. Tuttavia, non si tratta di una scelta totalmente arbitraria, ma vincolata a certi parametri obiettivi: il consumatore può scegliere la sostituzione solo quando la riparazione: (a) è oggettivamente impossibile o (b) costituisce un rimedio sproporzionato in quanto eccessivamente oneroso per il venditore.

Successivi due rimedi: (iii) Risoluzione del contratto o (iv) Riduzione del prezzo: Il consumatore potrà invece fare ricorso a questa seconda accoppiata di rimedi solo se i primi due sono: (a) materialmente impossibili, o (b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione o se, avendo esperito uno di questi rimedi, lo stesso ha causato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel caso in cui il consumatore propenda per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo, la scelta tra l'uno e l'altro dei due rimedi è rimessa alla sua insindacabile scelta.

Orbene, i tre termini temporali attualmente previsti dal Codice del Consumo per l'esercizio dei diritti di garanzia da parte del consumatore sono i seguenti: (1) Prescrizione biennale: la mancanza di conformità deve manifestarsi entro 2 anni dalla consegna del prodotto; (2) Decadenza di 2 mesi (per il diritto): il consumatore deve reclamare presso il venditore entro 2 mesi dalla scoperta della mancata conformità; (3) Decadenza di 26 mesi (per l'azione): inoltre, il consumatore deve agire legalmente (se necessario) contro il venditore entro 26 mesi dalla consegna del prodotto. Va ricordato, infine, che il prodotto che pre-

senti un difetto di conformità entro sei mesi dall'acquisto, si presume non fosse conforme ab origine, fin dal momento della consegna, e rientra pertanto nella garanzia legale. Il disegno di legge in esame moltiplica fino a 5 volte il precedente periodo di durata biennale della garanzia legale e porta ad 1 anno il periodo di presunzione di non conformità originaria di un prodotto che manifesti entro detto termine un difetto non palese. Si consideri, ai fini comparativi, la tabella riassuntiva n. 1 che correda il presente articolo. Là dove si fa riferimento alle dimensioni (la durata della garanzia, così come quella della prescrizione della correlativa azione, varia al variare delle dimensioni), non è assolutamente chiaro in base a quali parametri si determini quando un bene o elettrodomestico è "grande" in contrapposizione a un bene o un elettrodomestico "piccolo". Non appare neppure comprensibile il periodo di prescrizione dell'azione previsto dal disegno di legge per fare valere in sede giudiziaria il diritto alla garanzia (portato a 4 e a 8 anni), posto che tale termine dovrebbe essere più lungo e non certo più corto di quello di prescrizione del diritto alla garanzia (portato a 5 e a 10 anni). L'estensione della garanzia fino a 10 anni creerebbe di fatto condizioni particolarmente favorevoli per i venditori a distanza ope-

ranti da altri Paesi, soprattutto extra UE, in danno a quelli italiani: i venditori a distanza "stranieri", infatti, sarebbero anch'essi soggetti per legge (L. 218/1995 art. 61) alle obbligazioni in esame in tema di garanzia estesa, ma di fatto sarebbe per il consumatore estremamente gravoso agire nei loro confronti così come sarebbe per le autorità assai gravoso, costoso e improbabile sanzionarli.

Obbligo di assistenza tecnica e di fornire parti di ricambio

Il disegno di legge stabilisce all'articolo 7 i termini di legge minimi sia per il servizio di assistenza tecnica (5 anni) sia per la fornitura delle parti di ricambio (a seconda dei casi 7, 5 o 2 anni); in entrambi i casi, i termini previsti decorrono "dalla data di cessazione della produzione" del bene interessato (art. 7). Il tutto come meglio indicato nella tabella riassuntiva n. 2 che correda il presente articolo. Anche in tal caso vale la pena di accennare alla situazione legislativa attuale: manca oggi una norma specifica di legge che imponga al fornitore, in assenza di accordi contrattuali con l'acquirente, di mantenere la disponibilità di una certa quantità di parti di ricambio per un certo periodo di tempo. Nel caso di fornitura di un bene a un consu-

TABELLA N. 2 – Service e Parti di ricambio

TIPO DI BENE	Disegno di legge: Assistenza tecnica	Disegno di legge: Parti di ricambio	Situazione attuale
Apparecchi elettrici ed elettronici e tutti gli altri beni che dipendono da uso/ trasformazione di energia, per parti funzionali di prezzo > Euro 60	5 anni	7 anni	Service L'assistenza tecnica deve essere fornita per due anni dal venditore che voglia evitare la sostituzione in garanzia legale del prodotto. Parti di ricambio Non esiste - salvo casi eccezionali - un periodo di tempo di legge per la fornitura di parti di ricambio.
Apparecchi elettrici ed elettronici e tutti gli altri beni che dipendono da uso/ trasformazione di energia, per parti funzionali di prezzo ≤ Euro 60	5 anni	5 anni	
Apparecchi elettrici ed elettronici e tutti gli altri beni che dipendono da uso/ trasformazione di energia, per le parti estetiche e NON funzionali	5 anni	2 anni	
Ogni altro bene di consumo duraturo	5 anni	5 anni	

matore non professionista (tramite vendita, appalto, o altro contratto) si può tuttavia desumere una convenienza e un'opportunità per il fornitore di beni mobili di mantenere una scorta di parti di ricambio di almeno due anni: ciò in base sia alle norme sulla garanzia legale che a quelle in materia di pratiche commerciali scorrette¹, entrambe contenute nel Codice del Consumo². Quanto all'assistenza tecnica, manca parimenti un vincolo temporale preciso che vada oltre i due anni di durata attuale della garanzia legale, durante i quali il venditore (o meglio il produttore, esposto in regresso) che intenda evitare il più oneroso rimedio della sostituzione del prodotto o della risoluzione del contratto) deve necessariamente assicurare un servizio di riparazione se del caso gratuito.

In Europa, solo la legislazione francese (e quella spagnola, di cui si dirà tra poco) prevede che, nel caso di fornitura di un bene a un consumatore, sussista un obbligo seppure non sanzionato di comunicare la disponibilità di parti di ricambio. Infatti, il "Code de la consommation", prevede all'art. 111-2 che in caso di cessione di beni mobili il fornitore è tenuto a comunicare all'acquirente il periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio; tuttavia, non è prevista alcuna sanzione nel caso di mancata comunicazione.

In Spagna, la Ley 1/2007 stabilisce che il produttore o, in sua mancanza, l'importatore, garantirà in ogni caso di fronte ai compratori l'esistenza di un adeguato servizio tecnico per i beni di carattere duraturo che fabbrica o importa, così come per la fornitura di pezzi di ricambio durante un periodo minimo di cinque anni a partire dal momento in cui si cessa la fabbricazione del prodotto. Sempre in Spagna il Decreto Reale n. 58/1988 del 29.01.1988 sulla protezione dei consumatori nella fornitura di apparecchi di uso domestico (al quale si è probabilmente ispirato il disegno di legge in esame), stabilisce che la fornitura delle parti di ricambio vada garanti-



ta per i seguenti periodi di tempo, tutti quanti decorrenti dalla data di cessazione della produzione: (a) per le parti funzionali di prezzo oltre € 60,10 : 7 anni; (b) per le parti funzionali di prezzo inferiore ai € 60,10 : 5 anni; (c) per le parti "estetiche" (ad esempio il cabinet di un apparecchio Tv o il guscio di un telefono cellulare): 2 anni.

Pertanto, anche in questo caso il disegno di legge appare sproporzionato ed oltremodo oneroso per tutti i soggetti della filiera che va dal produttore/importatore fino al consumatore finale, che si troverebbe un prezzo al consumo "caricato" del costo di queste ulteriori onerose incombenze, a tutto vantaggio dei venditori online operanti da altri stati e non gravati di tali ulteriori oneri. Anche sotto il profilo del contrasto all'obsolescenza programmata, ove questa effettivamente sussista, i rimedi ipotizzati appaiono di assai dubbia efficacia: infatti, l'assistenza tecnica e le parti di ricambio, se al di fuori del periodo di garanzia, non sarebbero fornite gratuitamente e pertanto, se il prodotto fosse progettato per avere una durata limitata nel tempo, la reiterata riparazione si rivelerebbe o impossibile o anti economica per il consumatore.

Sorveglianza e sanzioni

È prevista all'art.9, a carico sia del produttore sia del distributore una sanzione penale (reclusione fino a due anni) e una multa di Euro 300mila per aver "ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attraverso terzi" sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata e/o sulla natura e/o qualità dei beni di consumo, sulla loro idoneità all'uso e/o sulla durata di vita del bene di consumo. La sorveglianza è attribuita al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, costituito presso il MISE e sicuramente non animato da imparzialità, in quanto formato dalle principali associazioni dei consumatori³.

È senz'altro criticabile, in quanto eccessiva e squilibrata, l'imposizione di una sanzione penale che appare oltretutto discendere da una condotta descritta in termini assai vaghi e onnicomprensivi si da apparire sin d'ora possibilmente illegittima.

1- Ai sensi dell'art. 20 del Codice di Consumo, è qualificata come pratica commerciale ingannevole, e quindi vietata, ogni ".... pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: (...) b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza postvendita al consumatore e il trattamento dei reclami ...(...) e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione". Ne consegue che, almeno concettualmente, non informare fin da prima dell'acquisto il consumatore che le parti di ricambio necessarie per la manutenzione e/o la riparazione di un prodotto venduto non saranno disponibili per un certo periodo ragionevole di tempo potrebbe essere considerata una forma di pubblicità ingannevole. Non consta tuttavia giurisprudenza in merito.

2-Per chi volesse approfondire, si veda il mio seguente articolo: <https://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2017/03/Articolo-su-Market-Place-25-MKT.pdf>

3-<https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/associazioni-dei-consumatori/cncu>